REGOLAMENTO (CEE) N. 2077/86 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1986

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1986/1987, il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l'importo dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1838/86 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1320/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodoro [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2939/85 [4], in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1277/84 del Consiglio, dell'8 maggio 1984, che fissa le regole generali del regime di aiuto alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati [5], contiene disposizioni per quanto concerne i metodi di determinazione dell'aiuto alla produzione ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito sulla base del prezzo minimo in vigore per la campagna precedente, dell'evoluzione dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli, nonché della necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni ;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 426/86 stabilisce i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione ; che occorre in particolare fare riferimento all'aiuto fissato per la campagna precedente, adeguato per tener conto delle variazioni del prezzo minimo da pagare ai produttori, del prezzo praticato nei paesi terzi e, se necessario, dei costi di trasformazione valutati su base forfettaria ; che, per i concentrati di pomodoro, i pomodori interi pelati in conserva e i succhi di pomodoro, il volume delle importazioni rende non rappresentativo il prezzo praticato nei paesi terzi ; che l'aiuto alla produzione per tali prodotti deve essere calcolato facendo riferimento a un prezzo basato sul prezzo di mercato comunitario ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 989/84 del Consiglio [6], fissa per ciascuna campagna, come limite di garanzia, un quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodoro corrispondente a 4 700 000 t di pomodori freschi ; che, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, la produzione comunitaria calcolata conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto regolamento, eccede il limite di garanzia e la produzione di ciascun gruppo di prodotti trasformati a base di pomodoro è superiore al quantitativo specificato all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del suddetto regolamento ; che, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento, l'aiuto alla produzione applicabile ai prodotti in causa per la campagna 1986/1987 deve essere ridotto ;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, in applicazione dell'articolo 103 dell'atto di adesione della Grecia e sino al primo ravvicinamento dei prezzi, il prezzo minimo da pagare ai produttori ellenici è stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia ai produttori nazionali durante il periodo rappresentativo definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 41/81 del Consiglio [7] ; che, a norma dell'articolo 59 dell'atto di adesione, tale prezzo deve essere ravvicinato al livello dei prezzi comuni ;

considerando che, per quanto riguarda la Grecia, i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto alla produzione sono stabiliti dall'articolo 103 dell'atto di adesione della Grecia e dal regolamento (CEE) n. 990/84 [8] ;

considerando che il prezzo minimo da pagare ai produttori in Spagna e in Portogallo e l'aiuto alla produzione per i prodotti ottenuti devono essere determinati in conformità degli articoli 118 e 304 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; che il periodo rappresentativo per la determinazione del prezzo minimo dei pomodori destinati a taluni impieghi è stabilito dal regolamento (CEE) n. 461/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, recante disposizioni relative al regime di aiuti alla produzione nel settore degli ortofrutticoli trasformati, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo [9] ; che, in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2 del suddetto regolamento, i pomodori interi pelati in conserva e i pomodori interi pelati congelati ottenuti da pomodori della varietà San Marzano coltivati in Portogallo non beneficiano dell'aiuto alla produzione durante il periodo di transizione ;

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 159 del 14. 6. 1986, pag. 1.
[3] GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 41.
[4] GU n. L 283 del 24. 10. 1985, pag. 1.
[5] GU n. L 123 del 9. 5. 1984, pag. 25.
[6] GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 19.
[7] GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 12.
[8] GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 21.
[9] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 15.

considerando che, a norma dell'articolo 118, paragrafo 3, lettera b) e dell'articolo 304, paragrafo 3, lettera b), dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, la concessione dell'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro è limitata a quantitativi specifici ; che, per garantire un'equa assegnazione della materia prima a ciascuna delle regioni comunitarie di produzione, è necessario disporre che i pomodori coltivati in una regione specifica possano beneficiare dell'aiuto alla produzione soltanto se vengono trasformati in detta regione ;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione [1], l'aiuto alla produzione da pagare per i concentrati di pomodoro condizionati in contenitori di peso inferiore a 1,5 kg compreso l'imballaggio immediato deve essere maggiorato di una percentuale ; che tale maggiorazione è calcolata sulla base dei costi di trasformazione inerenti al condizionamento ; che detti costi sono considerati identici in tutti gli Stati membri ; che la maggiorazione deve essere pertanto identica in tutti gli Stati membri ; che, a tal fine, occorre fissare percentuali specifiche per la Spagna, il Portogallo e la Grecia ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987 :

a) il prezzo minimo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86 da pagare ai produttori dei prodotti elencati nell'allegato I e

b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento applicabile ai prodotti elencati nell'allegato II

figurano nei suddetti allegati.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1320/85, l'aiuto alla produzione di cui all'allegato II, da pagare per i prodotti trasformati a base di pomodoro, è moltiplicato per un coefficiente calcolato per ciascuno Stato membro, secondo la formula seguente :

$$\frac{100}{100 + a}$$

dove « a » rappresenta la percentuale della quale il quantitativo di pomodori freschi assegnato allo Stato membro in causa è stato maggiorato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1986/1987, le percentuali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1709/84 applicabili ai prodotti ottenuti da pomodori coltivati in Spagna, in Portogallo e in Grecia sono le seguenti :

Stato membro	Peso inferiore a 1,5 kg, ma superiore o uguale a 0,7 kg, compreso l'imballaggio immediato	Peso inferiore a 0,7 kg, ma superiore o uguale a 0,25 kg, compreso l'imballaggio immediato	Peso inferiore a 0,25 kg, ma superiore o uguale a 0,15 kg, compreso l'imballaggio immediato	Peso inferiore a 0,15 kg, compreso l'imballaggio immediato
Spagna	2,244	4,488	6,738	8,982
Portogallo	1,916	3,831	5,752	7,668
Grecia	1,359	2,717	4,080	5,439

Articolo 4

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, tale Stato membro fornisce allo Stato membro che procede al pagamento dell'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

ALLEGATO I

PREZZO MINIMO DA PAGARE AI PRODUTTORI

Prodotto	ECU/100 kg netti franco-produttore per prodotti coltivati in :			
	Spagna	Portogallo	Grecia	Altri Stati membri
Pomodori destinati alla produzione di :				
(a) concentrati di pomodoro	5,358	5,814	8,707	9,234
(b) pomodori interi pelati in conserva o pomodori interi pelati congelati :				
— della varietà San Marzano,	7,939	—	14,706	15,447
— della varietà Roma o di varietà simili	7,413	6,175	11,129	11,761
(c) pomodori non interi pelati in conserva e pomodori non interi pelati congelati	6,935	5,729	8,963	9,472
(d) fiocchi di pomodoro	7,413	6,175	11,129	11,761
(e) succo di pomodoro	5,358	5,814	8,707	9,234

ALLEGATO II

AIUTO ALLA PRODUZIONE

Prodotto	ECU/100 kg netti franco-produttore per prodotti coltivati in :			
	Spagna (1)	Portogallo (1)	Grecia (2)	Altri Stati membri (2)
1. Concentrati di pomodoro	15,731	18,428	25,981	28,258
2. Pomodori interi pelati in conserva :				
(a) della varietà San Marzano	3,917	0	8,733	11,746
(b) della varietà Roma o di varietà simili	4,119	2,361	6,808	8,642
3. Pomodori interi pelati congelati :				
(a) della varietà San Marzano	3,907	0	6,555	8,817
(b) della varietà Roma o di varietà simili	4,119	2,361	5,110	6,487
4. Pomodori non interi pelati in conserva	2,471	1,417	3,066	3,892
5. Pomodori non interi pelati congelati	2,471	1,417	3,066	3,892
6. Fiocchi di pomodoro	52,346	61,321	74,532	81,064
7. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, pari o superiore al 7 % ma inferiore al 12 % :				
(a) pari o superiore al 7 %, ma inferiore all'8 %	4,068	4,766	5,793	6,300
(b) pari o superiore all'8 %, ma inferiore al 10 %	4,882	5,719	6,951	7,560
(c) pari o superiore al 10 %	5,967	6,990	8,496	9,240
8. Succo di pomodoro avente tenore di estratto secco, in peso, inferiore al 7 % :				
(a) pari o superiore al 5 %	3,255	3,813	5,040	5,040
(b) pari o superiore al 3,5 % ma inferiore al 5 %	2,116	2,478	3,276	3,276

(1) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono transformati in Spagna, o rispettivamente, in Portogallo. Se i prodotti sono trasformati altrove, l'aiuto alla produzione non viene concesso.

(2) Gli importi indicati in questa colonna sono applicabili soltanto se i prodotti sono trasformati in uno Stato membro diverso dalla Spagna o dal Portogallo. Se i prodotti sono trasformati in Spagna o in Portogallo, l'aiuto alla produzione non viene concesso.